



*Trasformazione delle DTA per perdite fiscali ed eccedenze ACE nel caso di cessione di crediti verso debitori inadempienti – art. 55 del Decreto Cura Italia*

# *Ratio della Norma*

## **Anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta delle imposte anticipate in presenza di crediti ceduti**

La complessiva ratio della norma in questione si evince dalla Relazione Illustrativa all'art. 55 del DL 18/2020:

- (i) la cessione di crediti deteriorati consente il recupero di liquidità in un periodo di incertezza economica;
- (ii) tale cessione comporta il realizzo di perdite su crediti, le quali, a loro volta, potrebbero dare luogo a perdite fiscali;
- (iii) la norma pare contenere la *fictio iuris* in base alla quale le perdite fiscali potenzialmente causate dalle perdite su crediti deteriorati oggetto di cessione (stimate nel 20% del valore nominale del credito) divengono immediatamente convertibili in credito di imposta;
- (iv) il credito di imposta è così utilizzabile per far fronte al versamento di imposte nel periodo di crisi economica e finanziaria dovuta al Covid-19.

## *(1) Presupposto Soggettivo*

*«Società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti verso debitori inadempienti...»*

Beneficiarie della norma dovrebbero essere le sole società commerciali (società di capitali soggette all'IRES), ma non le società di persone, le quali, per effetto del regime di trasparenza, non effettuano riporto in avanti delle perdite fiscali.

Tra i soggetti beneficiari della norma dovrebbero figurare anche le società estere con S.O. in Italia, a patto che i crediti ceduti dalla società estera siano effettivamente connessi alla branch.

E' prevista un'esclusione soggettiva riguardante le società per le quali è stato accertato: (i) lo stato o rischio di dissesto ex art. 17 del D.Lgs. n. 180/2015 (ii) lo stato di insolvenza ex art. 5 del R.D. n. 267/1942, nonché ex art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 14/2019.

## *(2) Presupposto Oggettivo*

*Cessioni di crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 (in presenza di perdite ed eccedenze ACE)*

Il presupposto oggettivo di applicazione è costituito dalla **cessione onerosa**, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari, **commerciali o finanziari**, nei confronti di debitori inadempienti. Ai fini della norma in questione si ha «inadempimento» quando il mancato pagamento si protrae per oltre **novanta giorni** dalla data in cui era dovuto.

E' prevista un'esclusione oggettiva per le cessioni di crediti effettuate da:  
(a) società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. (b) società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (c.d. sorelle).

## *(2) Presupposto Oggettivo*

### *Cessioni di crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 (in presenza di perdite ed eccedenze ACE)*

La norma, volta a concedere un beneficio finanziario alle imprese, prevede la possibilità di trasformare in crediti di imposta, alla data di efficacia giuridica della cessione dei predetti crediti, le attività per imposte anticipate, **iscritte o meno in bilancio**, derivanti dai seguenti componenti (posizioni giuridiche soggettive attive):

- (i) le **perdite fiscali** che, alla data di cessione dei crediti, non sono ancora utilizzate ai sensi dell'art. 84 del Tuir. Non si tiene conto di eventuali regimi di esenzione sull'utile e/o;
- (ii) la c.d. **eccedenza ACE**, di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011, la quale, alla data di cessione dei crediti, non è ancora stata utilizzata in diminuzione del reddito complessivo o fruita come credito di imposta.

### *(3) Quota massima di DTA trasformabili Determinata in funzione dell'ammontare dei crediti ceduti e entro il limite massimo di 2mld di valore nominale*

L'ammontare delle componenti (perdite/eccedenze ACE) che determinano le DTA trasformabili non può eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I «crediti ceduti» rilevano per un valore nominale massimo di Euro 2mld determinato da tutte le cessioni effettuate da (a) società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. (b) società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (c.d. sorelle).

La trasformazione in credito d'imposta può avvenire anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio, per non superamento del *probability test*, purché le DTA siano riferibili a perdite pregresse ed eccedenze ACE non ancora utilizzate alla data di cessione dei crediti deteriorati.

## *(4) Meccanismo di funzionamento*

*«Il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti»*

La conversione opera alla data di efficacia della cessione e determina l'impossibilità di fruire in futuro delle perdite e delle eccedenze ACE oggetto di conversione secondo i meccanismi ordinari.

In pratica, se il valore nominale dei crediti deteriorati ceduti è di 100 milioni e l'aliquota IRES è del 24% si potrà ottenere la conversione di DTA qualificate in credito di imposta di un importo non superiore a 4,8 milioni di euro  $((20\% \text{ di } 100) * 24\%)$ .

I crediti di imposta risultanti dalla conversione – che non sono produttivi di interessi – sono utilizzabili in compensazione senza limiti di importo e possono essere ceduti o chiesti a rimborso.

## *(5) Adempimenti dichiarativi e canone esercizio dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59*

**Il credito di imposta** derivante dalla trasformazione delle DTA deve essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi e **non concorre a formare il reddito d'impresa e la base imponibile IRAP.**

L'agevolazione prevista dalla norma è soggetta ad una **condizione**: nell'esercizio la società cedente deve esercitare l'opzione irrevocabile di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016. Detta opzione, se non già esercitata, è effettuata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto giuridico la cessione dei crediti.

**L'esercizio dell'opzione obbliga al pagamento di un canone annuo.** La misura del canone, pari all'1,5%, è determinata annualmente sulla seguente base di computo: differenza tra l'ammontare delle attività per le imposte anticipate e le imposte versate.



*Alcune questioni dibattute*

## *(2) Presupposto Oggettivo*

### *Cessioni di crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 – Quali cessioni rilevano?*

La norma riguarda le cessioni di crediti avvenute a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, ossia il 17 marzo 2020, sorti sia prima che dopo tale entrata in vigore, purché scaduti da 90 giorni alla data di effetto giuridico della cessione.

Secondo alcuni commentatori, potrebbero considerarsi agevolabili le sole **cessioni pro-soluto** e, comunque, quando il rischio di insolvenza è definitivamente trasferito al cessionario.

Secondo alcuni emendamenti all'art. 55 (poi non approvati in sede di conversione), la trasformazione delle DTA doveva avvenire dalla data di effetto giuridico e non economico della cessione. Altra dottrina ha così concluso per l'applicazione dell'art. 55 anche alle **cessioni pro-solvendo**.

## *(4) Meccanismo di funzionamento*

*Che cosa vuol dire che «l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione»?*

Ci si chiede se il credito d'imposta si renda fruibile a decorrere dal momento in cui ha acquistato efficacia la cessione dei crediti, oppure (ai sensi del comma 3 dell'art. 55 e come riportato anche nella Relazione Illustrativa) dall'esercizio successivo a quello in cui tale cessione ha avuto efficacia.

Nel comma 1 della norma è scritto che: *«La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti».*

**L'esercizio dell'opzione dovrebbe costituire una mera condizione risolutiva.** A conferma della tesi in parola la Relazione Tecnica, la quale attribuisce tutto l'effetto finanziario associato alla norma all'esercizio 2020.

## *(5) Adempimenti dichiarativi e canone*

*Caratteristiche del canone per il quale l'art. 55 rinvia all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59*

L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030 (cfr. art. 26-bis, D.L. 237/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 n. 15/2017).

L'opzione era esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il versamento del canone entro il 31 luglio 2016.

Nel caso in cui la base imponibile del canone fosse stata negativa o nulla le imprese interessate potevano comunque esercitare l'opzione prevista dall'articolo 11 tramite una comunicazione da effettuare, sempre entro il 31 luglio 2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

## *(5) Adempimenti dichiarativi e canone*

### *Calcolo del canone di cui all'art. 11, comma 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59*

Il canone annuo è determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza (A) tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate (B) e le imposte versate (C).

L'ammontare delle attività per imposte anticipate (voce B) è determinato ogni anno sommando algebricamente: (i) la differenza, positiva o negativa, tra le DTA qualificate iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio per il quale si deve determinare il canone annuo e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; (ii) le DTA qualificate trasformate in credito d'imposta.

La voce C è costituita dalle imposte versate:

- si tiene conto dell'imposta sul reddito delle società (comprese le relative addizionali e le imposte sostitutive) versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'imposta regionale sulle attività produttive versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi [ha senso considerare anche l'IRAP?];
- ai fini della determinazione delle imposte versate si tiene conto dell'imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l'utilizzo di crediti d'imposta, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni;
- se l'imposta netta risulta inferiore ai versamenti effettuati, si prende in considerazione soltanto l'ammontare di imposta netta.

# *(5) Adempimenti dichiarativi e canone*

## *Calcolo del canone di cui all'art. 11, comma 1 del decreto- legge 3 maggio 2016, n. 59 - ipotesi*

Perdite fiscali IRES al 31.12.19	10.000.000
Eccedenze ACE al 31.12.19	1.000.000
DTA su perdite fiscali e ACE (24%)	2.640.000
Valore nominale dei crediti ceduti	100.000.000
DTA "potenzialmente trasformabili" (20%*24%)	4.800.000

### **Calcolo del canone 2020 da versare nel 2021**

**Euro**

(+) DTA Qualificate al 31.12.2020	-
(-) DTA Qualificate al 31.12.2007	-
(+) DTA Trasformate al 31.12.2020	2.640.000
DTA (Voce B)	2.640.000

Imposte versate 2008-2020 (Voce C)	2.000.000
------------------------------------	-----------

Base imponibile (A)	640.000
---------------------	---------

Canone (1,5%)	9.600
---------------	-------

### **Calcolo del canone 2021 da versare nel 2022**

**Euro**

(+) DTA Qualificate al 31.12.2021	-
(-) DTA Qualificate al 31.12.2007	-
(+) DTA Trasformate al 31.12.2021	2.640.000
DTA (Voce B)	2.640.000

Imposte versate 2008-2021 (Voce C)	2.500.000
------------------------------------	-----------

Base imponibile (A)	140.000
---------------------	---------

Canone (1,5%)	2.100
---------------	-------